

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori
via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52
Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma
avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

Spett.le **Federazione Dirpubblica**
Segreteria Generale
- Roma -

Nola, 19/3/2018

Oggetto: Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli e dell'Agazia delle Entrate – sentenza del Consiglio di Stato del 13 ottobre 2015, n. 4713 - Sviluppi delle attività contenziose successive alla sentenza del Consiglio di Stato del 24 novembre 2017, n. 5479 – sentenza della Corte di Appello di Roma del 6 marzo 2018 sul diritto del dirigente di essere valutato secondo il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale, definito nel rispetto delle direttive della CIVIT in attuazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

Con la presente comunico che, con sentenza depositata il giorno 6 marzo 2018, la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ha accolto il ricorso proposto, con il mio patrocinio, dal dott. Augusto Zùcaro, dirigente sindacale della Dirpubblica e dirigente di seconda fascia dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli, e, per l'effetto, ha dichiarato il diritto di quest'ultimo ad essere valutato, per l'anno 2010, secondo il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale, definito nel rispetto delle direttive della CIVIT in attuazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

La predetta sentenza costituisce il naturale sviluppo del contenzioso già intrapreso, sempre con il mio patrocinio, dinanzi agli organi di giustizia amministrativa da codesta spett.le Federazione e culminato nella sentenza del 13 ottobre 2015, n. 4713, con la quale il Consiglio di Stato aveva ordinato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agazia delle Entrate ed all'Agazia delle Dogane e dei Monopoli di provvedere all'adozione del predetto Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale e del Piano della *performance*.

Come si ricorderà, con sentenza del 24 novembre 2017, n. 5479, il Consiglio di Stato aveva dichiarato improcedibile l'istanza di codesta spett.le Federazione per la nomina del Commissario *ad acta* per l'ottemperanza alla precedente sentenza e ciò sulla base del rilievo per cui, a seguito della sua presentazione, era venuto meno il silenzio sull'adozione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale e del Piano della *performance*.

Tuttavia, pur dichiarando improcedibile l'istanza, il Consiglio di Stato aveva precisato che sarebbe rimasta ferma la possibilità di proporre autonomo ricorso avverso gli atti nel frattempo adottati se ritenuti non conformi a legge o comunque lesivi dell'interesse collettivo a tutela del quale codesta spett.le Federazione aveva agito in giudizio.

Nell'accogliere il ricorso del dott. Zùcaro, la Corte di Appello di Roma ha ritenuto di verificare se l'Agazia delle Dogane e dei Monopoli si fosse effettivamente adeguata alla normativa di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, facendo presente che, con la richiamata sentenza del 24 novembre 2017, n. 5479, il giudice amministrativo aveva delimitato

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52

Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma

avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

L'ambito di operatività della predetta pronuncia, rilevando che l'adozione di un provvedimento esplicito, pur facendo venir meno il silenzio, potesse non essere soddisfacente dell'interesse di gruppo fatto valere da codesta spett.le Federazione, cosicché il giudice ordinario, investito della questione dall'interessato, avrebbe dovuto scrutinare nel merito se il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale fosse conforme alla normativa all'epoca vigente.

Nel concludere nel senso della non conformità, la Corte ha annullato la scheda di valutazione SIVAD per l'anno 2010, dichiarando, come detto, il diritto del ricorrente ad essere valutato secondo il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale, definito nel rispetto delle direttive della CIVIT in attuazione del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

In proposito, deve essere ulteriormente precisato che, pur essendo stato il giudizio instaurato avverso la valutazione per l'anno 2010, la Corte di Appello, nell'accertare la non conformità del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale, ha preso in esame il sistema di valutazione anche degli anni 2012-2013 e l'ulteriore attività di aggiornamento del Sistema di cui aveva riferito il Consiglio di Stato nella sentenza del 24 novembre 2017, n. 5479, cosicché devono ritenersi illegittime e/o nulle anche le successive valutazioni.

Peraltro, nel concludere nel senso della non conformità, la Corte ha anche rilevato che presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non fossero state istituite le procedure di conciliazione a garanzia dei soggetti valutati, previste per legge, tanto da costringere l'interessato a dover proporre direttamente ricorso in sede giurisdizionale.

Sotto quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che le predette procedure di conciliazione non risultano istituite neanche presso l'Agenzia delle Entrate, considerato che il "Sistema di valutazione della *performance* dell'Agenzia delle Entrate", confermato con atto del Direttore prot. n. 0171231 del 18/1/2016, si limita a prevedere che «una volta ricevuta la comunicazione delle valutazioni, qualora il dirigente sia stato valutato negativamente o non condivida la valutazione ottenuta potrà proporre per iscritto istanza di revisione, trasmettendola ad un'apposita Commissione di valutazione nominata dal Direttore dell'Agenzia» (v. pagg. 10 e 16).

In questo modo, non risulta garantita ai soggetti valutati un'effettiva, corretta e trasparente procedura di conciliazione, che consenta una loro fattiva partecipazione secondo i principi del "giusto procedimento" (cfr. artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990), così da pervenire ad una revisione delle valutazioni espresse nei loro confronti all'esito di un giudizio equo, trasparente ed oggettivo, che tenga conto, in maniera corretta, dei risultati realmente conseguiti e delle effettive competenze organizzative dimostrate, considerata, in ogni caso, la finalità conciliativa della procedura.

La sentenza della Corte di Appello di Roma, pur riguardando il solo ricorrente, produce effetti riflessi anche nei confronti degli altri dirigenti e funzionari che nel tempo siano stati a vario titolo preposti all'esercizio di funzioni dirigenziali, e ciò con riferimento all'accertamento della non conformità del Sistema di misurazione e valutazione della *performance* organizzativa ed individuale adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche con riferimento alla mancata istituzione di procedure di conciliazione a garanzia dei valutati.

Infine, deve rilevarsi che, come stabilisce l'art. 25, co. 2, del D.Lgs. n. 150 del 2009, «la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criteri per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri

Avv. Carmine Medici

Patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori

via on.le F. Napolitano, n. 103 - 80035 - Nola (NA) - tel. 081/510.57.58 – fax 081/019.74.52

Piazzale Clodio, n. 18 - 00195 - Roma

avvocatomedici@gmail.com – carmine.medici@pecavvocatinola.it

oggettivi e pubblici», ciò da cui discende l'illegittimità derivata degli incarichi dirigenziali e di responsabilità conferiti sulla base di un sistema di valutazione non conforme alla normativa vigente.

Restando a disposizione per le ulteriori iniziative che codesta spett.le Federazione vorrà intraprendere, porgo con l'occasione

Cordiali saluti

Avv. Carmine Medici